

Delibera n° 922

Estratto del processo verbale della seduta del
19 giugno 2020

oggetto:

LR 14/2010, ART 3. CONFERMA PER IL PERIODO DECORRENTE DALL'1 LUGLIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020 DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti

- la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo", come modificata dall'articolo 2, comma 115, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed in particolare, il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;

- in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni), e la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva comunitaria 273/1975/CEE del 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C (2009) 1902 del 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonché dalla decisione della Commissione Europea C (2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);

- l'articolo 3 comma 56 della legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che riconosce alla Giunta regionale la facoltà di approvare la misura dei suddetti contributi, previo parere della Commissione consiliare competente "nel caso di variazioni dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente", nonché l'entità degli stessi contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;

Richiamata l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;

Considerato che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;

Ricordato che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedente deliberazione giunta n. 430 del 20 marzo 2020 viene a scadere in data 30 giugno 2020;

Preso atto che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspicate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, ma ritenuto, tuttavia, opportuno anche per i mesi di luglio agosto settembre 2020, di avvalersi della facoltà di confermare l'incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;

Ritenuto, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio, di confermare la misura contributiva fino alla data 30 settembre 2020, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/10)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4-LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3- LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4- LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

Su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

La Giunta regionale all'unanimità,

Delibera

1. di applicare per un periodo di tre mesi decorrente dal 1 luglio 2020 fino al 30 settembre 2020, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato) e per la Zona 2 (contributo base), e riportati nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/10)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4-LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3- LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4- LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE